



PROVINCIA
DI FIRENZE

PROVINCIA DI FIRENZE AREA POLITICHE DEL LAVORO E SOCIALI

BANDO PROVINCIALE FSE OB. 3 2002 MISURA D1

Premessa

La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Reg. C.E. n. 1260 del Consiglio Europeo del 21.06.1999 (disposizioni generali sui fondi strutturali)
- del Reg. C.E. n. 1784 del Parlamento Europeo e del consiglio del 21.07.1999 (disposizioni relative al F.S.E.)
- del QCS Obiettivo 3 Regioni del Centro Nord
- del Programma Operativo Obiettivo 3 della Regione Toscana approvato con decisione C(2000) 2075 della Commissione Europea del 21 settembre 2000
- del complemento di programmazione ob. 3 della Regione Toscana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 794/2000 e successive modificazioni n. 4/2001 e n. 511/20001
- della delibera regionale n. 820 del 25.07.2000 che ha approvato il riparto delle risorse F.S.E. e approvazione degli indirizzi per l'attivazione degli interventi per gli anni 2000-2001-2002
- del piano di indirizzi per il diritto allo studio e l'educazione permanente approvato con atto del Consiglio regionale n° 128 del 19.06.2001
- degli indirizzi programmatici provinciali approvati con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 137 del 23 luglio 2001;
- della deliberazione della G.P. n°264 del 23.7.2001 che ha approvato gli indirizzi operativi per il piano di attività 2001-2002 e per l'emanazione dei bandi provinciali;

Art. 1 Finalità generali

Il presente avviso finanzia, sulla Misura D1 del Programma Operativo Obiettivo 3, interventi indirizzati a:

- nuovi insediamenti o significativi ampliamenti (più di 20 unità), da effettuarsi con certezza entro i termini del progetto formativo e per tutte le persone coinvolte;
- crisi aziendali che coinvolgano l'occupazione in termini collettivi e prevedano ricollocazioni certe;
- accordo sindacale sia nell'uno che nell'altro caso, che esprima l'accordo delle parti sull'operazione e confermi gli impegni in materia, stabilendo come elemento di valutazione prioritaria il fatto che l'accordo sindacale preveda che le nuove assunzioni o la ricollocazione si ispirino al principio di "mainstreaming" (favorire in modo strutturale l'occupazione femminile) e prevedano una quota riservata a fasce occupazionali deboli.

Art. 2 Priorità generali e trasversali

I progetti dovranno tenere conto delle tre linee prioritarie generali contenute nel Programma Operativo Obiettivo 3 della Regione Toscana quali:

- promozione di iniziative locali in materia di occupazione in raccordo con gli attori e con le peculiarità dello sviluppo economico e sociale locale
- promozione delle pari opportunità di genere
- promozione della società dell'informazione mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l'erogazione delle attività e come settore di riferimento nell'ambito del quale promuovere attività formative o di inserimento lavorativo.

Nel successivo articolo 6 e nell'allegato "A", oltre alla specifica declinazione delle priorità trasversali, vengono indicate ed esplicitate le ulteriori priorità valide per la Misura D1.

Art. 3 Durata complessiva del bando

- I criteri generali del presente bando hanno validità generale sino al 31 dicembre 2002. Il bando avrà scadenza periodica: la prima scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 settembre 2002, la seconda il 1 dicembre 2002, laddove sussistano le risorse disponibili. Eventuali risorse residue saranno oggetto di un nuovo bando per il 2003.
- Il presente bando ha validità per le risorse finanziarie assegnate in relazione 2002 incrementate dei residui delle precedenti programmazioni.

Art. 4 Misura finanziabile

Sono finanziabili sul presente bando gli interventi di seguito indicati a valere sulla misura D1 del Programma Operativo Regionale secondo il seguente piano delle azioni.

Misura D1 : Sviluppo della formazione continua , della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PMI.

Finanziamento misura Euro 350.000,00

Centro di responsabilità : Servizio Politiche Formative e obbligo formativo

Su tale misura obiettivi del bando provinciale sono:

- Rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua nel settore privato, con prevalenza alle PMI, estendendo l'attuazione di tali politiche ad interventi mirati allo sviluppo territoriale e settoriale , a processi di formazione nelle imprese a sostegno di nuovi insediamenti produttivi;
- Promuovere e sostenere il diritto individuale alla formazione da parte dei lavoratori occupati con l'obiettivo di migliorare e/o modificare il proprio percorso lavorativo;

Tipologia degli interventi finanziabili sul presente bando

AIUTI ALLE PERSONE

Il presente bando è riservato ai casi che presentano le seguenti caratteristiche:

- nuovi insediamenti o significativi ampliamenti (più di 20 unità), da effettuarsi con certezza entro i termini del progetto formativo e per tutte le persone coinvolte;
- crisi aziendali che coinvolgano l'occupazione in termini collettivi e prevedano ricollocazioni certe;
- accordo sindacale sia nell'uno che nell'altro caso, che esprima l'accordo delle parti sull'operazione e confermi gli impegni in materia.

Soggetto proponente

Imprese singole;

Soggetti destinatari dell'intervento: Occupati giovani e adulti , lavoratori in CIG ordinaria , soggetti impegnati in LSU/LPU, imprese, parti sociali, imprenditori, soci di cooperative, dirigenti

Copertura geografica : territorio provinciale (ad esclusione del Circondario empoese)

Priorità per i progetti “Nuovi insediamenti” (sino a 30 punti)

- *Pari opportunità* (i progetti dovranno ispirarsi al principio del “mainstreaming” favorendo in modo strutturale l’occupazione femminile) (10 punti)
- *Fasce deboli* (i progetti dovranno prevedere, nel caso di nuovi insediamenti, una quota riservata alle fasce deboli così come definite dagli Aiuti di Stato) (10 punti)
- *Numero dei lavoratori ricollocabili con certezza* (nel caso di crisi aziendali) (10 punti)
- *Certificazione competenze* (5 punti)
- *Sicurezza* (5 punti)

A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti che presenteranno un cofinanziamento del beneficiario superiore alla percentuale minima richiesta, a seconda del regime di aiuti adottato, e che comunque non sia riconducibile ai soli oneri allievi.

Art. 5 Durata dei progetti

I progetti devono di norma concludersi entro 12 mesi dal loro inizio. Progetti di durata pluriennale, a valere unicamente sui finanziamenti del presente bando, possono essere finanziati solo in ragione della particolare natura e complessità degli stessi. Tale durata nonché la relativa motivazione devono essere esplicitamente indicate nel progetto.

Art. 6 Specifiche modalità attuative

Premessa

Il riferimento principale per i progetti è la fascia di utenza sulla quale il proponente intende intervenire. Ogni gruppo omogeneo di utenti deve pertanto essere, di norma, oggetto di un singolo progetto. Altra caratteristica essenziale è l’obbligo fatto per ogni progetto formativo di introdurre moduli sulla sicurezza e di articolare i progetti per moduli formativi che dovranno essere correlati a un meccanismo di certificazione per unità o componente di competenza sia in entrata, in termini di riconoscimento di crediti, che in uscita relativamente a ciò che la persona ha appreso o maturato nel percorso.

A. PRIORITA’ DI MISURA

I. Definizione delle priorità

La valutazione dei progetti terrà conto, nell’attribuzione dei punteggi, del conseguimento di alcuni obiettivi prioritari della programmazione comunitaria, come indicato nell’art. 2 e delle priorità di natura specifica della misura D1, per le quali si rimanda all’Art.4 del presente bando. Le priorità generali attinenti le azioni che si intende attuare con il presente bando sono le seguenti:

1. **pari opportunità**: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming sia garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuovendo azioni specifiche come enunciate nel POR, nel complemento di programmazione e negli indirizzi provinciali. I progetti devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando per ogni gruppo bersaglio: un obiettivo quantificato

della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione, e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare, la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro. Ai fini dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo, le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate;

2. **iniziative locali**: è un criterio che indica se il progetto si inserisce all'interno di altri processi documentati di sviluppo locale promossi da imprese, enti locali, forme concertative o altro. I progetti dovranno quindi indicare e documentare quali sono le eventuali relazioni con questi progetti concretamente in essere (non quindi con semplici dichiarazioni di intenti senza assunzione di responsabilità o sganciati da processi effettivi e documentabili);
3. **la certificazione competenze**, vale a dire la precisazione del differenziale di competenza tra il momento dell'ingresso e il momento dell'uscita. Ogni modulo formativo dovrà essere correlato a un meccanismo di certificazione per unità o componente di competenza di ciò che la persona ha appreso o maturato nel percorso. Anche su questo la Provincia è chiamata a dare attuazione alle indicazioni europee in materia e alle norme comunitarie.
4. l'evidenziazione della **dimensione sicurezza** in relazione alle specificità professionali di ogni percorso

Le priorità di cui ai punti precedenti, in sede di valutazione, si tradurranno quantitativamente fino ad un massimo di punti definiti nel piano delle azioni messe a bando.

B. CRITERI DI SALVAGUARDIA TERRITORIALE E SETTORIALE

La Provincia di Firenze, con l'obiettivo di valorizzare le specificità che caratterizzano il territorio provinciale, anche nella logica dello sviluppo locale così come previsto dalla strategia di intervento del FSE, intende inoltre definire alcuni criteri per la salvaguardia della distribuzione territoriale e della articolazione settoriale della struttura demografica ed economica della Provincia. In questa logica, nella selezione dei progetti dell'area "Formazione", saranno introdotte due salvaguardie di tipo "debole" che non tenderanno a riprodurre la struttura economica e demografica nella sua interezza, ma consentiranno di porre dei vincoli per evitare di scendere, per ogni settore e ogni territorio, al di sotto di un livello minimo individuato, rispettivamente, nella metà del peso economico o demografico.

L'utilizzazione della graduatoria, elaborata sulla base degli elementi di valutazione previsti nel Bando, subirà quindi eventuali correzioni per salvaguardare, attraverso "riserve di progetti", la struttura territoriale e settoriale della Provincia. Questo sistema consentirà di tenere conto in qualche misura dei territori e dei settori senza alterare in maniera significativa il principio generale di favorire la qualità dei progetti selezionati.

Le due tabelle che seguono stabiliscono i pesi demografici ed occupazionali dei territori e dei settori ed il vincolo di salvaguardia risulta pari alla metà del peso ivi riportato. Per la definizione del territorio si farà riferimento alla sede in cui si esplica l'attività formativa; mentre per la definizione del settore verrà considerata la figura professionale proposta. Nei casi in cui la figura proposta risulta trasversale ai settori questa non verrà considerata nel computo generale.

SALVAGUARDIA SETTORIALE

Area	V.Ass	Peso
Agroalimentare	9919	3.2
Industria	102124	33.2
Commercio e turismo	88644	28.8
Servizi privati	107294	34.8

Totale	307981	100.0
SALVAGUARDIA TERRITORIALE		
Area	V.Ass	Peso
Mugello.V.Sieve	98442	12.4
Firenze	599894	75.7
Chianti	50818	6.4
Valdarno	42679	5.4
Totale	791833	100

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI COPERTURA GEOGRAFICA E INDICAZIONI CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

A. Copertura geografica. Ai fini dell'attuazione del bando provinciale è da intendersi come segue:

per la misura D1 formazione aziendale: l'unità operativa dell'azienda interessata deve essere localizzata sul territorio provinciale (ad esclusione del circondario empoleso);

B. Programmazione negoziata. Per il presente bando le azioni devono prevedere lo svolgimento delle attività nell'ambito di:

- Un accordo sindacale che esprima l'accordo delle parti sull'operazione e confermi gli impegni in materia.

Le azioni possono altresì essere svolte nell'ambito più generale della *programmazione negoziata*. Tali azioni richiedono pertanto almeno la localizzazione degli interventi nelle stesse aree su cui insistono strumenti di programmazione negoziata adottati in Toscana, potendone in tal modo integrare gli impatti a livello territoriale, anche solo in via indiretta.

I principali strumenti di programmazione negoziata sono i seguenti:

- **Patto territoriale**
accordo promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici e privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
- **Contratto d'area**
intervento funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole alla nascita di nuove imprese e quindi alla creazione di occupazione nelle aree di crisi e di emergenza occupazionale;
- **Contratto di programma**
strumento attraverso il quale soggetti pubblici e privati realizzano, in aree definite, piani organici di investimenti produttivi (*insediamenti di grandi imprese o di gruppi industriali*);
- **Accordo di programma**
si attua per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento (*interventi infrastrutturali*) che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni o di altri soggetti pubblici;
- **Programmi locali di sviluppo**
i programmi locali di sviluppo sono strumenti di programmazione integrata promossi - autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e formalizzati dalle Province. Ad essi è data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali e altri istituti negoziali o convenzionali.

Gli strumenti sopra elencati sono disciplinati dalle seguenti norme:

- Legge 23 dicembre 1996, n° 662, integrata dalla delibera Cipe del 21 marzo 1997;
- L.R. 29 luglio 1998, n° 41, Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile;
- L.R. 11 agosto 1999, n° 49, Norme in materia di programmazione regionale.

II. Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

A. PMI

Le risorse che saranno destinate alle azioni di formazione aziendale nella misura D1 dovranno essere concentrate per l'80% a favore delle piccole e medie imprese, individuate secondo la definizione comunitaria riportata di seguito.

1. Le piccole e medie imprese sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro;
 - o un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di Euro;
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al punto 2.
2. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

B. Aiuti di Stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente bando, le azioni si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie.

Normative e Regolamenti applicativi sul Regime di aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 68/2001) e sul Regime de minimis (Regolamento CE n. 69/2001) sono oggetto di un apposito allegato al bando che costituisce parte integrante del presente bando (Allegato D).

Art. 7 Risorse disponibili e vincoli finanziari.

Per l'attuazione del presente bando nel periodo 2002 è disponibile la cifra complessiva di € 350.000,00.

Le risorse stanziare per il periodo 2002 saranno assegnate ai progetti finanziabili presentati alle scadenze 30 settembre 2002 e 1 dicembre 2002 (qualora sussistano le risorse). Qualora, dopo la scadenza richiamata, le risorse stanziare non risultassero interamente assegnate saranno disponibili per le scadenze successivamente definite dalla Provincia e potranno essere destinate ad altre azioni.

La progettazione dovrà attenersi ai parametri di costo indicati nell'allegato "Parametri spese ammissibili e massimali di riferimento" costituente parte integrante del presente bando (Allegato B).

Nel caso delle azioni di formazione aziendale di cui alla misura D1 "Progetti finalizzati direttamente a una o più imprese", il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto proponente.

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si rimanda all'apposito allegato che costituisce parte integrante del presente bando (Allegato D).

La Provincia di Firenze si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli progetti. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici provinciali.

Non sono finanziabili su questo bando azioni finanziate, in tutto o in parte, sul Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana (Reg. 1257/99).

Art. 8 Soggetti attuatori ammessi alla presentazione dei progetti

Per i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti si veda quanto specificato all'Art.4.

Le imprese ed i raggruppamenti di imprese possono presentare domanda in autonomia solo per interventi formativi rivolti al proprio personale dipendente sulla base di accordi sindacali.

La delega a terzi della gestione della attività formativa è vietata.

Il soggetto proponente deve pertanto gestire in proprio le varie fasi operative. Per gestione in proprio si intende quella attuata attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

La possibilità di delegare fasi delle azioni di formazione professionale, limitata a casi debitamente motivati è legata :

- ad apporti integrativi specialistici di cui il soggetto attuatore/gestore non dispone in forma diretta: ovvero apporti di esperti in specifiche discipline inquadrati in strutture specializzate e non altrimenti reperibili sul mercato
- prestazioni aventi carattere di occasionalità o di comprovata urgenza

Le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione (compresa l'attività di segreteria) devono essere gestite interamente in proprio.

La richiesta di deroga al divieto di delega dovrà essere evidenziata in sede di presentazione del progetto formativo nella specifica scheda contenuta nel formulario.

All'atto della presentazione del progetto si dovranno comunicare le caratteristiche tecniche dell'intervento delegato e la relativa quantificazione economica e la società delegata dovrà essere indicata nominalmente nel formulario. Nell'apposito spazio del formulario è indispensabile che siano indicate:

- il dettaglio delle attività che si intendono delegare nell'ambito del progetto
- la motivazione della richiesta di delega
- i costi ed i tempi di realizzazione dell'attività delegata
- all'atto di presentazione del progetto si dovrà inoltre allegare copia della convenzione o del contratto fra le parti, in cui sono specificati incarichi, tempi e costi.

Non verrà accolta alcuna richiesta di deroga presentata successivamente alla presentazione del progetto.

Il soggetto delegato dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento formativo è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo FSE anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC)

La presentazione del progetto deve essere sottoscritta:
dal soggetto proponente

Art. 9 Modalità presentazione domande

Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa presso l'Archivio generale della Provincia di Firenze, Via Ginori n.10, nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, oppure essere inviate per raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo.

Le domande dovranno pervenire entro le scadenze previste all'Art. 3: non farà fede il timbro postale.

Sul plico chiuso dovrà sempre essere riportata la dicitura "Bando POR OB. 3 2002 Misura D1". Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.

Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio provinciale competente, entro la scadenza voluta. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale.

La domanda che giunga oltre la scadenza, sarà esaminata con le domande della scadenza successiva. La domanda che pervenga oltre l'ultima scadenza prevista nel presente bando non sarà giudicata ammissibile.

Art. 10 Documenti da presentare.

Per la presentazione di un *progetto* occorre:

1. lettera di richiesta finanziamento in bollo (€ 10,33) - la domanda deve fare riferimento al presente bando e indicare la misura di riferimento D1 nonché la denominazione del progetto;
2. apposito formulario di progetto **corredato da floppy contenente il file relativo alla scheda finanziaria compilata (file "Piano Finanziario")**;
3. dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa), attraverso la specificazione del numero dei dipendenti, del fatturato/totale di bilancio, della proprietà del capitale societario e/o dei diritti di voto con indicazione delle persone fisiche e giuridiche proprietarie e delle relative quote. Tale dichiarazione deve essere fornita nel caso di progetti presentati a valere sulla misura D1, relativi ad aiuti alle persone;
4. dichiarazione attestante la scelta del Regime di "Aiuti";
5. dichiarazione attestante il rispetto della regola del "*de minimis*" mediante apposito schema allegato al bando. La dichiarazione deve essere fornita nel caso di progetti afferenti le azioni che configurano aiuti di Stato, come indicato all'art. 6;
6. dichiarazione di applicazione e conoscenza delle norme comunitarie e regionali che disciplinano la gestione del FSE.;
7. adesione sottoscritta di altra/e Provincia/e in caso di progetti interprovinciali.

Per le dichiarazioni di cui sopra è sufficiente allegare una sola fotocopia del documento d'identità chiaro e leggibile, per l'autentica di tutte le firme che vanno apposte al formulario e alle dichiarazioni richieste.

Art. 11. Ammissibilità e valutazione.

I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se:

- ❑ pervenuti almeno entro la data di scadenza indicata nell'articolo 3 del bando;
- ❑ presentati da soggetto ammissibile;
- ❑ compilati sull'apposito formulario;
- ❑ **corredati da floppy contenente la scheda finanziaria compilata (file "Piano Finanziario")**
- ❑ coerenti con la misura D1 e la scheda progettuale di riferimento di cui all'Art.4, con le finalità del presente bando ed in generale con le linee di programmazione regionale;
- ❑ completi delle informazioni richieste;
- ❑ corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti
- ❑ per gli aiuti alle imprese di cui all'articolo 6 del bando: corredate delle dichiarazioni di rispetto delle regole sugli "Aiuti di Stato"
- ❑ **Il formulario, la scheda finanziaria e tutti gli allegati previsti dal bando devono essere posti in sequenza e resi solidali, pena la invalidità della domanda**

L'istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura del Servizio provinciale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal dirigente responsabile. E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

La valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) qualità e coerenza progettuale: sino a 45 punti;
- b) innovazione/trasferibilità: sino a 16 punti;
- c) qualificazione soggetto/i proponente/i: sino a 9 punti;
- d) punteggi di priorità: sino a 30 punti.

I progetti saranno giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 75/100, di cui almeno 50/70 sui criteri di cui ai punti a), b) e c).

Il progetto che non raggiunga punteggio minimo sufficiente per essere finanziato può essere modificato e ripresentato in altra scadenza, per una sola volta. I progetti ripresentati costituiscono a tutti gli effetti nuovi progetti, vanno pertanto corredati di tutta la documentazione e di tutte le sottoscrizioni fatto salvo quanto previsto dall'Art. 21 del presente bando.

Un maggior dettaglio dei "Criteri di valutazione" è allegato e costituisce parte integrante del presente bando (allegato C).

Art. 12 Approvazione graduatorie e modalità di finanziamento.

La Provincia approva la graduatoria delle domande pervenute entro ogni scadenza indicata nell'articolo 3 del bando, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per i diversi periodi di programmazione finanziaria come indicato nell'articolo 7.

I progetti finanziabili ma non finanziati per esaurimento dell'intero finanziamento relativo al 2002 non saranno finanziabili sui periodi successivi di programmazione finanziaria, salvo a seguito di loro ripresentazione.

L'approvazione della graduatoria avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza stessa.

La Provincia di Firenze provvede alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet www.provincia.fi.it ed a comunicare l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.

Il finanziamento viene di norma erogato, previa convenzione, in 3 tranches: 2 anticipi del 40% e 20% a saldo dopo la verifica amministrativo-contabile. Gli anticipi sono erogati a soggetti privati dietro presentazione di fideiussione a garanzia dell'importo complessivo anticipato fatto salve ulteriori clausole di tutela che possono essere introdotte dalla Regione Toscana.

Art. 13 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato.

I progetti presentati entro le scadenze previste dall'Art. 3 del bando debbono essere a tutti gli effetti assimilabili a progetti esecutivi. Sulla base di tale progetto, la Provincia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e una eventuale rideterminazione dei costi e delle attività da parte del proponente.

Pena la revoca del finanziamento, il soggetto attuatore dei progetti deve comunicare alla Provincia l'inizio delle attività, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Provincia.

Il soggetto attuatore deve altresì dichiarare di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.

Per la realizzazione del progetto il soggetto attuatore stipula convenzione con la Provincia.

In caso di soggetto privato, anticipazioni dei finanziamenti potranno essere concesse solo previa garanzia fideiussoria, stilata sulla base della normativa vigente.

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale di riferimento per le attività formative (Delibera Giunta Regionale 174/97 e modifiche), la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99), nonché il "Vademecum" del Ministero del lavoro sulla gestione del FSE.

Sono tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Art. 14 – Diritti sui prodotti delle attività.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Provincia e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti (su supporto informatico e cartaceo) dovrà essere consegnata alla Provincia.

Per quanto riguarda il regime giuridico-economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:

- a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Provincia, in quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore; il soggetto affidatario ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali.
- b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Provincia: di questi ultimi sarà fornita alla Provincia una licenza d'uso che consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni, decorrenti dalla data di termine del progetto, senza ulteriori spese.

La convenzione per l'affidamento dell'attività al soggetto affidatario regolerà in maniera più puntuale i casi a) e b). E' fatta salva la possibilità per la Provincia di aderire ad accordi tendenti ad un più efficiente utilizzo della licenza in parola, previa valutazione economica dell'operazione.

Art. 15 - Specifiche per la realizzazione di materiali cartacei e multimediali.

Tutti i prodotti multimediali e cartacei prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione dovranno uniformarsi per quanto possibile agli standard adottati dal Progetto TRIO e dalle collane "Formazione, Educazione, Lavoro" della Regione Toscana.

Gli uffici del Servizio Formazione Professionale della Regione potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro, appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell'uniformità richiesta per ciascun tipo di prodotto.

I materiali multimediali online di cui si vorrà rendere possibile l'uso attraverso il meccanismo di gestione della teleformazione adottato dalla Diateca Centrale di TRIO dovranno essere progettati e inseriti nel sistema seguendo le specifiche fornite dal soggetto gestore della Diateca.

Il Progetto potrà prevedere l'utilizzo delle infrastrutture predisposte da TRIO e in particolare i 15 Poli di teleformazione distribuiti sul territorio regionale e dotati di tutte le attrezzature necessarie alla formazione in presenza, a distanza e mista.

Art. 16 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000).

Art.17 Tutela privacy

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e modifiche.

Art 18 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Dr. Mario Zoccatelli. (Direttore Area Politiche del Lavoro e Sociali).

Art. 19 Informazioni sul bando.

Il presente bando è reperibile sul sito della Provincia che riporta anche gli indirizzi e-mail per l'assistenza tecnica <http://www.provincia.fi.it/lavoro-formazione-sociale>

ALLEGATI

Allegati costituenti parte integrante del presente bando:

- A. Parametri di costo
- B. Criteri di valutazione;
- C. Modalità attuative delle riserve finanziarie della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

PARAMETRI SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI DI RIFERIMENTO

Premessa

Il presente documento fornisce indicazioni immediate e sintetiche all'utente su alcune delle principali voci di spese ammissibili, il loro raggruppamento in macrovoci ed i massimali di spesa ammissibili relativi.

Per quanto non espressamente previsto e/o in esso richiamato, è necessario fare riferimento alle normative vigenti recante indicazioni e disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale e FSE di cui segue una sintesi indicativa e non esaustiva.

FONTI COMUNITARIE E NAZIONALI

- Reg. CE n. 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di controllo e di gestione dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali (GUCE serie L. n. 63 del 6/3/2001)
- Reg. CE n. 68/2001 della Commissione del 12/01/01 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.
- Reg. CE n. 69/2001 della Commissione del 12/01/01 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis)
- Reg. CE n. 70 /2001 della Commissione del 12/01/01 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di stato alle piccole e medie imprese
- Reg. CE n. 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali (GUCE serie L. n.64 del 6/3/2001)
- Decisioni della Comunità Europea recanti approvazioni dei POR Ob. 3 in Italia
- Scheda sintetica di EuropaLavoro sul fondo Sociale Europeo (2000-2006)

FONTI REGIONALI

- DGR 145/2000 e succ. modificazioni
- POR OB. 3 Regione Toscana
- Complemento di Programmazione Obiettivo 3 Regione Toscana
- QCS Ob. 3 Regioni del Centro Nord
- Delibera Regionale n. 820 del 25/07/2000 recante il riparto risorse FSE ed indirizzi per gli interventi degli anni 2000-2001-2002

NORME PER LA DELEGA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

La delega a terzi della gestione dell'attività formativa è vietata.

Il soggetto proponente deve pertanto gestire in proprio le varie fasi operative. Per gestione in proprio si intende quella attuata attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

La possibilità di delegare fasi delle azioni di formazione professionale, limitata a casi debitamente motivati è legata:

- ad apporti integrativi specialistici di cui il soggetto attuatore/gestore non dispone in forma diretta: ovvero apporti di esperti in specifiche discipline inquadrati in strutture specializzate e non altrimenti reperibili sul mercato
- prestazioni aventi carattere di occasionalità o di comprovata urgenza

Le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione (compresa l'attività di segreteria) devono essere gestite interamente in proprio.

La richiesta di deroga al divieto di delega dovrà essere evidenziata in sede di presentazione del progetto formativo nella specifica scheda contenuta nel formulario.

All'atto della presentazione del progetto si dovranno comunicare le caratteristiche tecniche dell'intervento delegato e la relativa quantificazione economica e la società delegata dovrà essere indicata nominalmente nel formulario. Nell'apposito spazio del formulario è indispensabile inoltre che siano indicate:

- il dettaglio delle attività che si intendono delegare nell'ambito del progetto
- la motivazione della richiesta di delega
- i costi ed i tempi di realizzazione dell'attività delegata
- all'atto di presentazione del progetto si dovrà inoltre allegare copia della convenzione o del contratto fra le parti, in cui sono specificati incarichi, tempi e costi.

Non verrà accolta alcuna richiesta di deroga presentata successivamente alla presentazione del progetto.

Il terzo delegato dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento formativo è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo FSE anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da **associazioni** o **consorzi** agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC)

La figura del partner è assimilata a quella del soggetto attuatore, pertanto lo stesso non può essere considerato soggetto terzo né può essere oggetto di delega.

CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DELLE SOCIETÀ CONSORZiate ED ASSOCIATE RISPETTO ALL'ASSOCIAZIONE O AL CONSORZIO ATTUATORE DEL PROGETTO

I costi sostenuti dalle società consorziate ed associate devono essere esposti sulla base delle risultanze dei costi effettivi (es. Per il personale busta paga ed oneri sociali aggiuntivi, per le attrezzature e gli immobili di proprietà la quota di ammortamento relativa, etc...)

La documentazione dei costi reali sostenuti dai soggetti partner deve essere esibita a cura del titolare del progetto. Per il caso specifico delle spese sostenute a seguito dell'utilizzazione dei dipendenti della struttura associata, il soggetto attuatore dovrà rendicontare i costi reali sostenuti dalla struttura stessa esibendo i giustificativi originali di quest'ultima: cedolini paga, documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali, etc...

In ogni caso le spese per prestazioni rese dal personale dipendente dei soggetti partners del progetto non possono essere considerate spese per personale esterno.

SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI DI RIFERIMENTO

Al fine di garantire la comparabilità dell'analisi e la lettura dei dati finanziari su scala provinciale e regionale, nonché al fine di predisporre le statistiche e gli indicatori di efficienza richiesti dallo Stato e dalla Comunità Europea, i consuntivi di tutte le iniziative formative debbono essere articolati nelle seguenti macrocategorie:

- A) Spese di docenza
- B) Spese allievi
- C) Spese di funzionamento e gestione
- D) Altre spese

Le norme per le procedure di attività di formazione professionale e orientamento rimandano all'attuazione della Deliberazione G.R. 24 febbraio 1997, n° 174. Regione Toscana e succ. modificazioni

A) SPESE DI DOCENZA

A.1 – A.2 Docenti/esperti/interni ed esterni

Tali voci riguardano il personale docente, codocente, tutor e docenti di sostegno impegnati nell'area dell'emarginazione sociale, direttori, componenti di eventuali comitati tecnico-scientifici.

Il personale di cui trattasi può appartenere a varie categorie professionali riconducibili, comunque, in due tipologie a seconda che siano interni o esterni all'ente responsabile e/o promotore.

- Per **risorse umane interne** si deve intendere il personale interno al soggetto responsabile che è legato all'ente da un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il costo del lavoro viene computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli. Il metodo di calcolo per l'individuazione del costo orario deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli.

Più precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e / o quattordicesima mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. Al costo del lavoro così calcolato, andrà aggiunta l'IRAP che grava sul lavoratore, al netto delle agevolazioni previste (es. apprendistato, CFL).

- Per **risorse umane esterne** si deve intendere il personale esterno che è legato all'ente da una prestazione lavorativa riconducibile al contratto d'opera o da una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data. I massimali indicati per il personale esterno sono omnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali ed al netto di IVA (se dovuta).

L'intervento del personale esterno, ad eccezione di figure professionali specifiche, è diviso in fasce in base alle:

- Caratteristiche intrinseche dell'intervento formativo e consulenziale

□ Caratteristiche ed esperienza professionale del personale necessario a svolgere l'intervento

- *Fascia A: materie ed interventi di elevata complessità ed innovatività che richiedono l'intervento di esperti con una comprovata e dimostrabile esperienza decennale tra cui ad esempio: docenti universitari, ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori), dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore, professionisti*
- *Fascia B: richiede una comprovata e dimostrabile esperienza triennale e comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti*
- *Fascia C comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti con esperienza inferiore al triennio.*

In caso di incongruenze, per la determinazione della fascia faranno fede le caratteristiche intrinseche dell'intervento previsto.

Massimali di riferimento

<i>Interventi di</i>	:	<i>Fascia A</i>	<i>Euro 87,80 / ora</i>
		<i>Fascia B</i>	<i>Euro 59,36 / ora</i>
		<i>Fascia C</i>	<i>Euro 46,49 / ora</i>

Massimali per specifiche figure professionali:

<i>Coordinatori</i>	<i>Euro 51,65 / ora</i>
<i>Tutor</i>	<i>Euro 30,99 / ora</i>
<i>Cons. Specialistiche</i>	<i>Euro 309,87 / die</i>

N.B. Le figure sopra richiamate, ad esclusione del personale amministrativo, sono incompatibili con la figura del partecipante all'attività formativa.

A.3 Spese di viaggio, vitto ed alloggio docenti /esperti/interni ed esterni

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per il personale interno possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal CCNL.

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per il personale esterno possono essere riconosciute in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia ed in ogni caso non potranno essere superiori a quelli del Dirigente della P.A.

Detto trattamento è ammissibile solo se strettamente connesso ad esigenze organizzative dell'azione formativa es. irreperibilità su piazza dei profili professionali richiesti.

Massimali di riferimento

<i>Spese di vitto</i>	<i>Euro 20,66 / die</i>
<i>Spese di alloggio</i>	<i>Euro 47,00 / die</i>

Sono ammissibili solo i rimborsi delle spese di alloggio presso strutture alberghiere fino alla categoria 3 stelle sostenute durante lo svolgimento dell'attività, in casi particolari, adeguatamente motivati e solo per il periodo strettamente legato all'attività prestata nell'ambito dell'azione

B) SPESE ALLIEVI

B.1/ B.6 Reddito allievi

- Detta voce è ammissibile solo ed unicamente come quota di cofinanziamento. Per i lavoratori dipendenti è ammissibile il costo della retribuzione comprensiva degli oneri sociali riflessi come previsto dal CCNL e da eventuali integrazioni per le ore durante le quali i lavoratori partecipano alla formazione.
- Per i lavoratori autonomi, i titolari di impresa e i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a *Euro 41,32 /ora*, per le ore durante le quali essi effettivamente partecipano alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
Non è ammesso alcun costo relativo alla mancata produzione e l'ammissibilità della spesa relativa all'imprenditore in qualità di discente è configurabile solo come cofinanziamento privato.
- Non sono ammesse indennità di frequenza.

B.7 Spese di viaggio, vitto, alloggio allievi

- Per i partecipanti occupati non saranno ritenuti ammissibili i costi per il trasporto dalla sede abituale di lavoro alla sede dell'azione e viceversa.
- E' sempre ammissibile per l'intero il costo imputabile ai trasporti speciali richiesti dai portatori di handicap.
- Sono ammissibili le spese riferite ai costi dei buoni pasto o tickets presso esercizi convenzionati nel caso in cui l'attività formativa richieda la presenza degli allievi anche pomeridiana o comunque superiore alle sei ore giornaliere o qualora l'azione preveda la presenza continuata in sede diversa da quella indicata come sede del progetto, nel caso di località al di fuori del territorio regionale.
Massimale di riferimento: Euro 7,23 /die
- Sono ammissibili le spese di residenzialità qualora l'azione preveda la presenza continuata in sede diversa da quella indicata come sede del progetto, nel caso di località al di fuori del territorio regionale.
Massimali di riferimento: Euro 38,22 / die

C) SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

Il soggetto proponente sostiene una serie di costi che possono non avere una attinenza specifica col singolo progetto, ma essere una quota parte dei costi normalmente sostenuti per il mantenimento della struttura nel suo complesso.

Ovviamente la quota di imputazione di tali costi dovrà essere imputata al singolo progetto utilizzando una corretta metodologia di ribaltamento dei costi che dovrà essere esplicitata in sede di formulazione della domanda di finanziamento.

C.1 Attrezzature - sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:

- Acquisto di materiale usato: è ammesso il costo di acquisto di un bene usato accompagnato da una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale ed attestante che lo stesso non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario negli ultimi sette anni; la tipologia del materiale dovrà essere congrua con le esigenze del progetto ed il costo compatibile con i prezzi di mercato ed inferiore al costo del materiale nuovo.
- Affitto e leasing: sono ammessi i costi delle attrezzature impiegate sia integralmente che in quota parte per le attività connesse allo svolgimento del corso. La tipologia delle

attrezzature dovrà essere congrua con le esigenze del corso ed il costo relativo dovrà esser comparabile con i prezzi del mercato.

- Il contratto di leasing è equiparabile per tutte le quote, ad eccezione del riscatto degli oneri amministrativi, bancari e fiscali, ad un contratto di affitto.
- Assicurazione: costi riferiti alle spese per garantire la copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate.
- Ammortamento: sono ammesse le sole quote di ammortamento relative ai beni di proprietà dell'operatore il cui costo è superiore al milione con periodo di ammortamento superiore a 12 mesi. Per le attrezzature il cui costo è inferiore al milione la spesa è interamente ammissibile; l'ammortamento di beni ed attrezzature soggette a rapida obsolescenza verrà calcolato sulla base di un periodo non inferiore a tre anni per la prima categoria e a due anni per la seconda con l'utilizzo dei coefficienti sopraccitati per il periodo di utilizzo.
- Manutenzione: sono ammesse le spese necessarie per mantenere efficiente l'utilizzo delle attrezzature, qualora non previste già dal contratto di affitto delle medesime; le attività di manutenzione dovranno essere svolte da personale specializzato sia interno che esterno all'operatore.

C.2 Strutture - sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:

- **Canoni di locazione:** la spesa per il canone dei locali di sede corsuale relativamente al solo periodo del corso; oppure la quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo e alla superficie di utilizzo.
- **Manutenzione ordinaria:** ovvero i costi riferiti alle spese per garantire la manutenzione ordinaria dei locali necessari al mantenimento delle regole di igiene, se non già previste nel contratto di affitto.
- **Assicurazione:** costi riferiti alle spese per garantire la copertura assicurativa dei locali utilizzati

C.3 /C.4 Materiali – Altre spese

- **Materiale didattico ad uso collettivo: spese per l'acquisto di materiale didattico in dotazione collettiva**
- **Materiale didattico ad uso individuale:** spese per l'acquisto di materiali che alla fine del corso rimangono in dotazione dell'allievo (dispense, libri, penne etc..)
- **Indumenti protettivi:** detto costo non è ammissibile se la formazione pratica comporta partecipazione alla produzione.
- **Licenza d'uso software:** possono essere imputati i costi relativi alla licenza d'uso del software rapportati alla durata dell'azione.

C.5 Spese di stage

Qualunque sia la tipologia dello stage, sono ammissibili **solo i Costi di gestione ed il rimborso delle spese sostenute** dall'ente ospitante con esclusione di qualsiasi compenso in favore dello stesso e dei suoi dipendenti e/o rappresentanti.

Rientrano tra le spese ammissibili le spese sostenute per il trasferimento degli allievi.

C.6 Spese per personale amministrativo, di segreteria ed ausiliari

Tali attività possono essere prestate da risorse umane interne od esterne il cui costo deve essere determinato con il metodo già descritto per il personale docente interno ed esterno.

Massimali di riferimento: il costo orario non può superare *Euro 25,82 / ora*

Le spese di vitto, viaggio ed alloggio non sono di norma ammissibili.

Deroghe particolari sono consentite solo per doversi recare presso uffici pubblici referenti, nel quale caso è opportuna l'acquisizione di un visto degli uffici stessi.

Massimali di riferimento: il costo per il personale amministrativo non può superare in nessun caso il 40% del totale della voce “SPESE DI DOCENZA “ (Macrovoce A)

D) ALTRE SPESE

D.1 Preparazione intervento formativo

- Progettazione interna ed esterna: sono ammissibili le spese sostenute per l’elaborazione del programma formativo che comprendono momenti di incontro fra gli organizzatori. Non sono ammessi i costi nel caso di attività già presentata per altri corsi a valere su finanziamenti pubblici o in caso di corsi presentati sul FSE in anni precedenti. Per i massimali di riferimento vedasi quanto stabilito alla voce A.1-A.2.
- Elaborazione testi: sono ammissibili i costi riferiti all’attività intellettuale sostenute per la predisposizione dei testi e delle dispense didattiche, nonché dei materiali necessari per lo svolgimento di esercitazioni pratiche da fornire gratuitamente ai partecipanti nel corso dell’attività formativa. I materiali devono essere di nuova edizione e specificatamente redatti per il corso
Massimale di riferimento: per l’elaborazione effettuata dal personale interno il massimale di riferimento è pari a *Euro 41,32 /ora*
- La formazione dei formatori è una spesa non ammissibile per le agenzie formative, mentre per i docenti di formazione professionale pubblici, tale voce è ammissibile solo per quegli interventi non compresi nei programmi e piani regionali e provinciali.

Il totale della voce D.1 non può essere superiore all’8% del costo del progetto

D.3 Consulenze /Ricerche

La voce D.3 Consulenza/ricerche comprende solo ed esclusivamente le categorie di spese ammissibili al cofinanziamento FSE nel caso di progetti di ricerca.

Pertanto detto riquadro, pena l’inammissibilità dei costi in esso inseriti, deve essere compilato solo ed esclusivamente da soggetti promotori che presentano progetti di ricerca

D.4 Spese per esami finali

L’importo delle indennità spettanti ai componenti le commissioni d’esame è proporzionale ai al numero dei candidati, alla complessità delle prove e al livello di formazione professionale dell’attività formativa svolta.

Formazione I Livello	<i>Euro</i>	<i>61,97</i>
Formazione II Livello	<i>Euro</i>	<i>87,80</i>
Formazione III Livello	<i>Euro</i>	<i>113,62</i>
Sino a 15 allievi	<i>Euro</i>	<i>36,15</i>
Oltre 15 allievi	<i>Euro</i>	<i>51,65</i>

D.5 Informazione e diffusione

In detta voce sono compresi i costi riferiti all’attività di diffusione dei risultati del progetto, quali pubblicazioni, reports, manifesti, inserzioni sui giornali, spot radio-televisivi, etc... unitamente alle spese previste per la pubblicizzazione dell’intervento formativo.

Non sono ammissibili le spese riferite alle attività promozionali svolte dal personale interno o esterno.

NOTE GENERALI RIGUARDANTI LA FAD

In connessione con quanto auspicato dalla CE nell'ambito del "Piano d'azione eLearning" (COM (2001)172) gli Operatori potranno progettare azioni formative che prevedano anche formazione a distanza (FAD).

La FAD deve essere erogata e fruita on line: il percorso viene fruito per via telematica e avviene tramite collegamento telefonico di due o più unità di elaborazione. Le disposizioni che seguono costituiscono i presupposti per la predisposizione di una progetto FAD indispensabili ai fini dell'ammissibilità:

- disporre di una struttura di appoggio che consenta una sistematica, continua ed efficiente iterazione a distanza;
- prevedere presenza, sostegno e supervisione di metodologie con funzioni di docenti, esperti e di tutor (presenti presso la struttura di supporto per il totale delle ore cursuali);
- prevedere un sistema di valutazione ed autovalutazione dei risultati conseguiti;

I soggetti che presentano progetti di formazione a distanza devono possedere o indicare le attrezzature utilizzate per la parte di progetto comprendente la FAD.

INDICATORI DI PROGETTO

Nella formulazione del preventivo delle voci di spesa, il soggetto proponente deve attenersi ai parametri indicati nelle sezioni precedenti.

Il parametro costituisce il riferimento circa l'importo massimo che può essere indicato nel preventivo di spesa.

Oltre ai parametri, il soggetto attuatore deve attenersi anche ai cosiddetti " indicatori di progetto " di tipo referenziale che per misura vengono di seguito indicati.

Indicatore ora /allievo

- Formazione continua Misura D1 Euro 18,08

In aggiunta al parametro ora/allievo verrà successivamente considerato il parametro ora corso sulla base dei seguenti riferimenti:

Indicatore ora/corso

- Misura D1 Euro 206,58

Indicatore Equilibrio macrovoci :

macrovoci C+D < 0 = a 35% del costo totale del progetto

macrovoci C+D+B < al 50% del costo totale del progetto

A parità di punteggio, saranno privilegiati i progetti che presentano un miglior indicatore di efficienza.

Massimale per progetto

I progetti sono, di norma, finanziabili per un importo non superiore a Euro 309.874,13 e comunque non superiore a un quarto delle disponibilità della misura relativa. Tali limiti non valgono per le azioni progettuali elaborate direttamente dall'Amministrazione provinciale e messe a bando per la loro attuazione.

VARIAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

A progetto nonché finanziamento approvato non sono ammesse variazioni al piano finanziario.

Tutte le variazioni tra attività devono essere autorizzate dal servizio provinciale dopo la valutazione della richiesta motivata per iscritto dal soggetto attuatore.

In casi del tutto eccezionali pertanto le variazioni per ogni singola macrovoce del piano finanziario presentato in sede di domanda saranno ammesse in misura non superiore al limite del 20%.

Non saranno ammissibili variazioni relativamente a:

- spese generali
- progettazione
- coordinamento
- amministrazione

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTI

AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

In coerenza a quanto disposto dal bando, i progetti vengono istruiti in ordine alla ammissibilità dei requisiti formali e poi sottoposti a valutazione da parte di un gruppo di valutazione nominato dal dirigente.

A) CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla valutazione.

B) CRITERI DI VALUTAZIONE.

Attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi aspetti e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio.

Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. E' finanziabile il progetto che raggiunga almeno i 75/100, di cui 50/70 sui macrocriteri 1,2 e 3 indicati di seguito.

MACROCRITERI (MAX 70 PUNTI)

1 - COERENZA E QUALITA' PROGETTUALE (MAX 45 PUNTI)

- Finalizzazione e contesto di riferimento del progetto: esistenza, significatività della documentazione di riferimento e degli argomenti a motivazione/supporto della realizzazione del progetto; grado di anticipazione (ovvero: problema/esigenza individuata quale emergente alla quale si intende fornire una risposta adeguata con il progetto);
- Architettura complessiva del progetto: articolazione interna, informazione per il reperimento dell'utenza, equilibrio teoria/pratica, presenza operatori/esperti del mondo delle professioni/lavoro, metodologia; materiali e strumenti, durata; modalità di monitoraggio dell'andamento del progetto;
- Coerenza fra gli obiettivi del progetto, i contenuti, le modalità, gli strumenti e le risorse;
- Comunicazione efficace degli obiettivi progettuali, delle modalità di realizzazione, dei risultati attesi.

2 - INNOVAZIONE/TRASFERIBILITA' (MAX 16 PUNTI)

- Innovatività rispetto all'esistente (in relazione ai destinatari, ai metodi/procedure/modalità, ai partenariati, ai contenuti/attività);
- Esemplarità e trasferibilità dell'esperienza in altri contesti (territoriali, di target utenza ecc.): ampiezza del target potenziale di utenza interessata ai risultati del progetto e rilevanza economica e sociale dell'ambito dell'intervento;
- Meccanismi di diffusione dei risultati (disseminazione).

3 - QUALIFICAZIONE SOGGETTO/I PROPONENTE/I (MAX 9 PUNTI)

- Qualità del partenariato: quadro giuridico-organizzativo del partenariato formalmente costituito fra soggetti proponenti e coinvolgimento altri soggetti nella realizzazione del progetto;
- Esperienza maturata nel campo dell'orientamento/formazione/istruzione/politiche lavoro; esperienza di progetti integrati/reti/collaborazioni in materia di orientamento/formazione/istruzione/politiche lavoro;
- Esperienza nella gestione di fondi pubblici specie comunitari (in particolare per il soggetto attuatore beneficiario del Fse);
- Disponibilità strutture/risorse iscrizione long list/possesso certificazione qualità/procedure interne attivate di controllo qualità (in particolare per il soggetto attuatore beneficiario del Fse);

PRIORITA' (MAX 30 PUNTI)

Sono all'Art.4 del bando.

DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese, mentre si rimanda all'art. 7 per la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

Regime di aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 68/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- settore siderurgico;
- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), interessate da un processo di operazioni di salvataggio o ristrutturazione per le quali esse ricevono aiuti pubblici;
- importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 1 milione di euro.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 69/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti "de minimis" alla formazione:

- settore siderurgico;
- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione;
- settore dei trasporti;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).

Tali attività sono le seguenti:

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesce
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, tè e spezie, escluso il maté
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine, inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13	
13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi e fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere

	animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Ex 22.08 – 22.09	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del tetto dei 100.000 Euro previsto dalla normativa comunitaria.

Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi “de minimis” ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi “de minimis” ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra

– il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Al momento della presentazione dei progetti viene richiesta una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 euro nei tre anni precedenti la scadenza del presente bando, secondo le specifiche riportate nel facsimile allegato al formulario. Successivamente, e solo per i progetti che saranno dichiarati ammessi a contributo, verrà richiesto il dettaglio dei contributi ricevuti a titolo de minimis al fine di verificare la correttezza dell'autocertificazione rilasciata dall'impresa. In questa seconda fase, il dettaglio dei contributi de minimis ricevuti deve prendere in considerazione un periodo di tre anni precedente la data di concessione del contributo.

Le imprese siderurgiche possono presentare comunque progetti di formazione assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato e tuttavia il loro finanziamento, come aiuto singolo al di fuori dei regimi adottati, è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea della notifica con cui l'Amministrazione competente procederà ad inoltrare la richiesta di aiuto avanzata dalla singola impresa.”

Aiuti di Stato alla formazione

Nel caso delle azioni di formazione aziendale di cui alla misura D1 tipologia I) “Progetti finalizzati direttamente a una o più imprese”, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto proponente, e precisamente:

- Nel caso del de minimis: 80% del costo totale;
- Nel caso del regime di aiuto in applicazione del Regolamento CE n. 68/2001: le percentuali sotto riportate:

PROGETTI DI FORMAZIONE GENERALE

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE		Altre aree	
	%		%	
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	85	65	80	60
Altre categorie di destinatari	75	55	70	50

PROGETTI DI FORMAZIONE SPECIFICA

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE		Altre aree	
	%		%	
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	50	40	45	35
Altre categorie di destinatari	40	30	35	25

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue

- Per l'attuazione del presente bando è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel catalogo regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel catalogo stesso. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione;
- Tuttavia i corsi di formazione che prevedono come destinatari esclusivamente titolari d'azienda, lavoratori autonomi e/o soci di cooperative – anche associati tra di loro in uno stesso corso - si configurano come formazione specifica, anche se realizzati su base interaziendale;
- Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di contributo prevista per le aree ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, si rammenta che va presa in considerazione la sede dell'unità locale nella quale operano i lavoratori interessati dall'attività formativa, e non la sede legale dell'impresa oppure quella dove si svolge l'attività formativa;
- Per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996, pubblicata sulla GUCE L 107 del 30.4.1996), illustrata all'art. 6;
- Le categorie svantaggiate di lavoratori che godono della maggiorazione del contributo del 10% sono le seguenti:
 - qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
 - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
 - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
 - qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
 - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
 - qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto).
- Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto “reddito allievi” (costi di personale per i partecipanti al progetto, relativi alle ore effettive di formazione) fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili.